



Decreto n° 0139 / Pres.

Trieste, 5 agosto 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 GENNAIO 2012, N. 33.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 05/08/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 01/08/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 01/08/2013



Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina organica dell’artigianato”;

Visto il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano”, emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito “Testo unico”;

Visto l’articolo 2, comma 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)”, ai sensi del quale sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo relative ai canali delegati al CATA e all’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia a causa della carenza delle risorse finanziarie per gli anni 2013 – 2015 ed è, altresì, disposto che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra l’altro, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo suddette;

Visto l’articolo 39, commi 1 e 3 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 “Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionale 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge 2/2002 in materia di turismo” ai sensi dei quali, a partire dall’1 gennaio 2014, sono delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi prima gestiti dalle Camere di Commercio concernenti:

- l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;
- l’acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
- l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
- la successione dell’impresa artigiana;
- le nuove imprese artigiane;

Ritenuto di procedere all’adeguamento del Testo unico per attuare l’estensione della delega al CATA, così come previsto dal citato articolo 39, commi 1 e 3 della legge regionale n. 4/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 708 di data 11 aprile 2013 con la quale sono stati individuati nel 15 maggio 2013 e nel 30 settembre 2013 il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo per i canali contributivi delegati al CATA, in attuazione dell’articolo 2, comma 59 della legge regionale 27/2012;

Considerato che le imprese artigiane che hanno partecipato ad eventi e manifestazioni fieristiche dal 1° febbraio al 15 maggio non hanno potuto presentare le domande di contributo, prima della partecipazione a tali eventi, stante la sospensione prevista dal citato articolo 2, comma 59 della legge regionale 27/2012;

Ritenuto opportuno prevedere una disposizione transitoria che consenta la finanziabilità delle partecipazioni a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere di cui al Titolo II, capo III del Testo unico avvenute nel periodo 1° febbraio - 14 maggio 2013;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre in modo significativo i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, modificare le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi di cui al Titolo II, Capi III, V e X del Testo unico, prevedendo che le imprese presentino contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa;

Ritenuto infine opportuno adottare alcuni interventi correttivi, per risolvere alcuni problemi emersi durante il primo anno di applicazione del Testo unico;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1342 di data 26 luglio 2013;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -